

Parte prima - N. 4

Anno 51

30 aprile 2020

N. 134

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
28 APRILE 2020, N. 11

Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Raffaele Donini. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Giuseppe Paruolo 2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
28 APRILE 2020, N. 12

Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Alessio Mammi. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della signora Roberta Mori 2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
28 APRILE 2020, N. 13

Presa d'atto delle dimissioni da Consigliera regionale della signora Barbara Lori. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Matteo Daffadà 3

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
28 APRILE 2020, N. 14

Convalida dell'elezione dei consiglieri Amico Federico Alessandro, Bessi Gianni, Castaldini Valentina, Fabbri Marco, Mastacchi Marco e Pelloni Simone ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 108 del 17 febbraio 1968, (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 23 aprile 2020) 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 APRILE 2020, N. 11

Preso d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Raffaele Donini. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Giuseppe Paruolo

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PRESIDENTE: Il consigliere Raffaele Donini ha presentato formali dimissioni dall'Assemblea legislativa con nota prot. 6354 in data 21 aprile 2020 di cui dò lettura:

“... *omissis*...”

Io sottoscritto Raffaele Donini (...), sono con la presente, a comunicare la rinuncia alla carica di Consigliere regionale dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

... *omissis* ...”

PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto.”.

Dò atto che dal verbale dell'Ufficio circoscrizionale presso il Tribunale di Bologna relativo alla elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna - anno 2020, risulta primo dei candidati non proclamati eletti nella lista n. 9 di quella circoscrizione avente il contrassegno PD - Partito Democratico e per il quale fu eletto il consigliere Raffaele Donini, il signor Giuseppe Paruolo.

Con votazione per appello nominale, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Raffaele Donini e della relativa surroga.

Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario Consigliere Raffaele Donini, il signor Giuseppe Paruolo.

Invito il Consigliere Paruolo a collegarsi in via telematica con l'Assemblea.

(Il consigliere Paruolo si collega telematicamente con l'Assemblea).

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell'articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 APRILE 2020, N. 12

Preso d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Alessio Mammi. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della signora Roberta Mori

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PRESIDENTE: Il consigliere Alessio Mammi (con nota prot. 6404 in data 22 aprile 2020) ha presentato formali dimissioni dall'Assemblea legislativa.

Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui dò lettura.

“... *omissis*...”

Io sottoscritto Alessio Mammi (...) sono con la presente, a comunicare le dimissioni dalla Carica di Consigliere regionale dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

...*omissis*...”

PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto.”.

Dò atto che dal verbale dell'Ufficio circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio nell'Emilia relativo all'elezione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna - anno 2020 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 10 di quella circoscrizione avente il contrassegno PD - Partito Democratico e per il quale fu eletto il consigliere Alessio Mammi, la signora Roberta Mori.

Con votazione con modalità telematica, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea prende atto delle dimissioni da

Consigliere regionale rassegnate dal signor Alessio Mammi e della relativa surroga.

Proclamo, dunque, Consigliera regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario Consigliere Alessio Mammi, la signora Roberta Mori.

Invito la Consigliera Mori a collegarsi in via telematica con l'Assemblea.

(La consigliera Mori si collega telematicamente con l'Assemblea).

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell'articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108

(Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 APRILE 2020, N. 13

Presenza d'atto delle dimissioni da Consigliera regionale della signora Barbara Lori. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Matteo Daffadà

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PRESIDENTE: La consigliera Barbara Lori ha presentato formali dimissioni dall'Assemblea legislativa con nota prot. 6398 in data 22 aprile 2020 di cui dò lettura

“... *omissis*...”

Sono, con la presente, a comunicarLe le mie dimissioni dalla carica di consigliere iscritta al Gruppo Assembleare Partito Democratico - Bonaccini Presidente, in ragione della mia nomina nella Giunta regionale.

... *omissis*...”

PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell'Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto.”.

Dò atto che dal verbale dell'Ufficio circoscrizionale presso il Tribunale di Parma relativo alla elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna - anno 2020 - risulta primo dei candidati non proclamati eletti nella lista n. 12 di quella circoscrizione avente il contrassegno PD - Partito Democratico e per il quale fu eletta la consigliera Barbara Lori, il signor Matteo Daffadà.

Con votazione con modalità telematica, all'unanimità dei presenti, l'Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliera regionale rassegnate dalla signora Barbara Lori e relativa surroga.

Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione della dimissionaria consigliera Barbara Lori, il signor Matteo Daffadà.

Invito il consigliere Daffadà a collegarsi in via telematica con l'Assemblea.

(Il consigliere Daffadà si collega telematicamente con l'Assemblea).

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell'articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 APRILE 2020, N. 14

Convalida dell'elezione dei consiglieri Amico Federico Alessandro, Bessi Gianni, Castaldini Valentina, Fabbri Marco, Mastacchi Marco e Pelloni Simone ai sensi

dell'art. 17 della Legge n. 108 del 17 febbraio 1968, (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 23 aprile 2020)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza progr. n. 24 del 23 aprile 2020 recante ad oggetto “Convalida dei consiglieri Amico, Bessi, Castaldini, Fabbri, Mastacchi e Pelloni ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio

1968, n. 108 e successive modifiche o Integrazioni. Proposta all'Assemblea legislativa.”;

Previa votazione palese con modalità telematica, all'unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza progr. n. 24 del 23 aprile 2020, recante “Convalida dei consiglieri Amico, Bessi, Castaldini, Fabbri, Mastacchi e Pelloni ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o Integrazioni. Proposta all'Assemblea legislativa” qui allegata per parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 23 APRILE 2020, N.24

Convalida dei Consiglieri Amico, Bessi, Castaldini, Fabbri, Mastacchi, Pelloni ai sensi dell'art. 17 della Legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche o integrazioni. Proposta all'Assemblea Legislativa

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Dato atto che con Deliberazione assembleare n. 8 del 27 marzo 2020 sono stati convalidati tutti i Consiglieri regionali eletti ad eccezione:

- del consigliere **Pelloni Simone**, poiché sindaco del Comune di Vignola e rispetto a cui si prendeva atto che in occasione della seduta del Consiglio comunale del 25 marzo u.s., è stato avviato il procedimento di contestazione della causa di incompatibilità a seguito della proclamazione a consigliere ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- del consigliere **Fabbri Marco**, poiché sindaco del Comune di Comacchio, e rispetto a cui si prendeva atto che in occasione della seduta del Consiglio comunale del 2 marzo u.s., è stato avviato il procedimento di contestazione della causa di incompatibilità a seguito della proclamazione a consigliere ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Richiamate le seguenti deliberazioni assembleari:

- n. 4 del 27 marzo 2020 recante “Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Andrea Corsini. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor **Gianni Bessi**”;

- n. 5 del 27 marzo 2020 recante “Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale dell'Onorevole Vittorio Sgarbi. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, della signora **Valentina Castaldini** detta Vale”;

- n. 6 del 27 marzo 2020 recante “Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale della Senatrice Lucia

Borgonzoni. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor **Marco Mastacchi**”;

- n. 7 del 27 marzo 2020 recante “Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale della signora Elena Ethel Schlein detta Elly e della proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor **Federico Alessandro Amico**”.

Richiamati:

- l'art. 84, comma 2 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Presidente della Repubblica e di Consigliere regionale);

- l'art. 104, comma 7 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura e di Consigliere regionale);

- l'art. 122, comma 2 della Costituzione, così come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 fissa direttamente le seguenti incompatibilità: tra l'appartenenza ad un Consiglio o ad una Giunta regionale e ad altro Consiglio o Giunta regionale, ad una delle Camere o al Parlamento europeo;

- l'art. 135, comma 6 della Costituzione (incompatibilità tra la carica di Giudice costituzionale e di Consigliere regionale);

- la legge 24 gennaio 1979, n. 18 “Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia” prevede all'art. 6 l'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento europeo e quelle di Presidente di Giunta regionale, Assessore e Consigliere regionale;

- la legge 23 aprile 1981, n. 154 “Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”, e ss.mm.ii, fornisce disposizioni per quanto riguarda le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri regionali;

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” indica all'art 65, comma 1 che il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale;

- gli artt. 7, 8, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 del “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”;

- gli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

- l'art. 16 della l.r. 11/2013 che in materia di incompatibilità dei consiglieri stabilisce che "L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4)".

Richiamata in particolare la legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", che all'art. 17 demanda all'Assemblea legislativa la convalida dell'elezione dei propri componenti.

Dato atto che nella Regione Emilia-Romagna trova applicazione in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale la legge 23 aprile 1981, n. 154 recante "Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", in quanto la Regione non si è dotata di una legge propria, anche in conformità a quanto previsto dalla Corte Costituzionale con le ordinanze n. 270/2003 e n. 383/2002 e con la sentenza n. 143/2010;

In sede di convalida l'Assemblea esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, qualora sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

L'articolo 27, comma 9 e l'articolo 30 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, prevedono che spetti all'Assemblea, prima della convalida dei Consiglieri eletti, l'accertamento dell'eventuale esistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità; tale accertamento è effettuato secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 4 del Regolamento interno, stabilisce che:

1. al comma 1, "all'inizio di ogni legislatura, l'Ufficio di Presidenza procede all'esame delle condizioni di eleggibilità dei Consiglieri eletti e propone all'Assemblea, secondo quanto disposto dalla normativa elettorale, la convalida o l'annullamento della elezione di ciascun componente";
2. al comma 3, "se per un consigliere regionale esiste o si verifica qualcuna delle cause di incompatibilità previste dalla legge, il Presidente dell'Assemblea provvede a contestargliela per iscritto, sottoponendo poi il caso all'Ufficio di Presidenza. Il consigliere ha dieci giorni per rispondere. Entro i successivi cinque giorni l'Ufficio di Presidenza presenta le proprie conclusioni all'Assemblea che, entro ulteriori cinque giorni,

delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al consigliere di optare tra il mandato assembleare e la carica che ricopre. Se il consigliere regionale non provvede entro i successivi dieci giorni l'Assemblea lo dichiara decaduto".

La Direzione generale ha acquisito per ogni Consigliere proclamato eletto la necessaria documentazione ai fini della convalida. Tale documentazione consiste in dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, da cui risulta l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Tenuto conto della Deliberazione Up n. 13/2019 "Linee d'indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 e per l'applicazione del D.Lgs 39/2013, dell'art. 38 bis del D. Lgs 165/2001, degli artt. 6,7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa" e della Determinazione del Direttore generale n. 79/2020 che forniscono indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà.

Dato atto che, come riportato nel verbale di convalida agli atti della Direzione generale:

- sono stati svolti idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Consiglieri eletti ai sensi della Deliberazione Up n. 13/2019 "Linee d'indirizzo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R.445/2000 e per l'applicazione del D.Lgs 39/2013, dell'art. 38 bis del D. Lgs 165/2001, degli artt. 6,7 e 13 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/1990 – Vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione in Assemblea legislativa" e della Determinazione del Direttore generale n. 79/2020 che forniscono indicazioni per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà;

- in riferimento al consigliere Pelloni Simone si prende atto che con Deliberazione del Consiglio comunale di Vignola n. 13 del 14 aprile u.s. è stata accertata in via definitiva la condizione di incompatibilità a seguito della proclamazione a consigliere ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

- in riferimento al consigliere Fabbri Marco si prende atto che con Deliberazione del Consiglio comunale di Comacchio n. 8 del 30.03.2020 è stata accertata in via definitiva la condizione di incompatibilità a seguito della proclamazione a consigliere ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi

Visti i pareri allegati;

A voti unanimi

delibera

a. di proporre all'Assemblea legislativa la convalida, ad ogni effetto, dell'elezione dei sotto indicati Consiglieri regionali:

1. Amico Federico Alessandro
 2. Bessi Gianni
 3. Castaldini Valentina
 4. Fabbri Marco
 5. Mastacchi Marco
 6. Pelloni Simone.
-